

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 152

**Cont.176/16/LN Corte Costituzionale.Ricorso in via principale c/Presidenza Consiglio dei Ministri.Questione di legit-timità costituzionale dell'art.1,commi 239 e 240 lett. b e c, della Legge 28 dicembre 2015,n. 208,recante"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge di stabilità 2016)". Conferimento incarico difensivo: Prof. Avv. Stelio Mangiameli, legale esterno.**

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

I commi 239 e 240 lett. b e c, dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015, si pongono in contrasto con i principi sanciti nella Costituzione, sotto i seguenti profili:

1) Art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 stabilisce che: "All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale»".

La disposizione, innanzi trascritta, nel modificare il regime giuridico di specifici titoli abilitativi già rilasciati al momento dell'entrata in vigore della legge in esame prolungandone, di fatto, la durata per l'intera vita utile del giacimento, viola:

- l'art. 117, comma 3, Cost., con particolare riferimento alla competenza in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", e 118, comma 1, Cost., unitamente al principio di leale collaborazione, poiché dispone una proroga ex legge dei titoli abilitativi in una materia di competenza concorrente fra Stato e Regioni, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali interessati;
- l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. e l'art. 117, comma 1, Cost., perché detta proroga ex lege è lesiva dei principi di libera concorrenza previsti dall'ordinamento interno e da quello europeo;
- l'art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza, nella parte in cui la norma fa salvi, oltre alle concessioni di coltivazione, anche i permessi di ricerca di idrocarburi (e gli atti conseguenti e connessi), in assenza di alcuna tutela del legittimo affidamento del beneficiario, il quale anzi verrebbe paradossalmente a sorgere proprio per effetto dell'esito delle ricerche e degli investimenti presupposti. Con ciò incorrendo altresì nella violazione dell'art. 97 Cost. e, in particolare, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione;
- l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e l'art. 117, comma 1, Cost., perché l'automatismo così disposto in sede di rilascio della proroga esclude le procedure e valutazioni ambientali dovute per effetto della normativa italiana ed europea, in violazione degli standard ambientali.

2) Art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 stabilisce che: "All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni, salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale»".

La disposizione, nel richiamare le procedure di cui alla legge n. 9 del 1991 ovvero quella che fa capo al titolo concessorio unico, viola:

- l'art. 117, comma 3, Cost., con particolare riferimento alla competenza in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", e 118, comma 1, Cost., unitamente al principio di leale collaborazione, poiché non prevede alcun coinvolgimento della Regione, nonostante si verta in una materia di competenza concorrente fra Stato e Regioni;
- l'art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza, poiché diversifica irragionevolmente il regime della durata dei titoli abilitativi (a seconda che seguano la procedura di cui alla legge n. 9 del 1991 o quella per il rilascio del titolo concessorio unico), pur in assenza di alcun elemento di sostanziale diversità.
- l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e l'art. 117, comma 1, Cost., perché i titoli abilitativi alternativamente richiedibili non presuppongono il rispetto degli standard ambientali previsti dalla normativa italiana ed europea.

3) Art. 1, comma 240, lett. b), della legge n. 208 del 2015, che contiene l'abrogazione tout court dell'art. 38, comma 1-bis, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale contemplava il c.d. piano delle aree, così incorrendo nella violazione delle seguenti disposizioni costituzionali:

- Art. 117, comma 1, Cost., in combinato disposto con la Direttiva 94/22/CE, da cui si ricava che il legislatore italiano è tenuto a varare una razionalizzazione delle aree aperte alla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- Art. 117, comma 3, Cost., con particolare riferimento alle competenze in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e di "governo del territorio", e 118, comma 1, Cost., unitamente al principio di leale collaborazione, dal momento che l'assenza di un c.d. piano delle aree presupposto al rilascio del titolo concessorio unico priva la Regione e gli Enti locali di ogni diritto di partecipazione al procedimento, nonostante si verta in una materia di competenza concorrente fra Stato e Regioni.
- l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e l'art. 117, comma 1, Cost., dal momento che l'assenza di pianificazione in materia di idrocarburi lede gli standard ambientali previsti dalla normativa italiana ed europea.

All'esito delle considerazioni innanzi esposte ed in ragione dell'interesse che riveste la questione, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia di promuovere in via principale, dinanzi alla Corte Costituzionale, avverso l'art. 1, commi 239 e 240 lett. B e C, della L.208/2015 oggetto di separata impugnazione sotto altri profili di legittimità, e di affidare il relativo incarico al Prof. Avv. Stelio Mangiameli.

All'uopo interessato il Prof. Mangiameli ha provveduto a far tenere curriculum vitae, al dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e gli estremi della polizza professionale.

(Valore della controversia: straordinaria importanza; Settore di Spesa: Energia)

Si precisa che il valore della controversia è stato determinato in ragione della straordinaria importanza che la questione riveste per l'amministrazione regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 15.225,60, comprensiva di CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.567,98, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- 1) Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- 2) di impugnare in via principale l'art. 1, commi 239 e 240 lett. B e C, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, dinanzi alla Corte Costituzionale per le motivazioni indicate in narrativa, e di conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Stelio Mangiameli;
- 3) di autorizzare il Presidente a conferire, alle condizioni economiche indicate nella Sezione Finanza la "Copertura Finanziaria", la procura in favore del citato professionista;
- 4) Di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano